

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 419

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disciplina
dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche

*(Parere ai sensi degli articoli 1 e 9, comma 1, lettere c) e d),
della legge 6 giugno 2016, n. 106)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 19 maggio 2017)



*La Ministra
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVII/D290/17

Roma, 19 maggio 2017

Signor Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo recante disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere *c)* e *d)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 12 maggio 2017.

cordialmente,

Anna Finocchiaro

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo in esame, che si compone di 10 articoli, è predisposto in attuazione della delega conferita al Governo con la legge 6 giugno 2016, n. 106, per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, che prevede tra l'altro, la revisione dell'istituto del cinque per mille, nel rispetto degli specifici principi e criteri di delega contenuti nell'articolo 9, comma 1, lettera c) e d).

Tale articolato prevede il completamento della riforma strutturale dell'istituto del cinque per mille, la razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio, la semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti, nonché l'introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate, attraverso un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto degli obblighi di pubblicità.

Il riferimento al completamento della riforma strutturale tiene conto di un processo di modifica dell'istituto già iniziato ed in corso di sviluppo.

L'istituto del cinque per mille è stato introdotto in via sperimentale per l'esercizio finanziario 2006, è stato confermato di anno in anno fino all'esercizio finanziario 2014 ed è stato reso definitivo a partire dall'esercizio 2015.

Nei primi anni di applicazione, dall'esercizio 2006 fino all'esercizio 2009, il contributo del cinque per mille ha presentato una particolare variabilità dei soggetti destinatari del beneficio che sono stati più volte oggetto di modifica. Sono stati emanati in ciascun anno specifici decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per le disposizioni di attuazione.

Dall'esercizio finanziario 2010, i soggetti ammessi al riparto sono rimasti invariati e il contributo è stato riproposto per ciascuna annualità senza modifiche, confermando in ciascun anno sia le disposizioni recate dall'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sia quelle contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2010.

Attualmente, i soggetti destinatari sono ricompresi nelle seguenti tipologie: enti del volontariato e ONLUS; università e istituti universitari, enti ed istituzioni di ricerca scientifica; enti della ricerca sanitaria; Comuni; associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI.

A tali categorie di soggetti, l'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha aggiunto, a decorrere



dall'anno finanziario 2012, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015), all'articolo 1, comma 154, ha introdotto due fondamentali novità: ha reso definitivo il contributo, a decorrere dall'esercizio 2015, e ha rinviato a un apposito decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri (adottato il 7 luglio 2016), alcuni punti determinanti per la gestione dell'istituto, relativi, in particolare, al sistema di verifica e di pubblicità dell'utilizzo delle risorse erogate e alla uniformità del sistema di rendicontazione. Lo stesso DPCM non ha apportato modifiche alle restanti disposizioni che disciplinano i profili gestionali dell'istituto, recate dal citato DPCM 23 aprile 2010, né all'ambito soggettivo dei beneficiari.

L'articolo 1 contiene, al fine di assicurare chiarezza ed omogeneità ai contenuti del testo normativo, l'esplicazione delle definizioni più ricorrenti riportate nel provvedimento.

L'articolo 2 richiama i principi e criteri della delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della citata legge 6 giugno 2016, n. 106, ai quali il provvedimento intende dare attuazione.

L'articolo 3 individua le finalità ed i soggetti destinatari delle scelte dei contribuenti, secondo una logica di continuità con la vigente normativa. L'elemento innovativo attiene ai soggetti indicati al comma 1, lettera a), dell'articolo in commento: difatti, in base alla vigente disciplina, tali soggetti erano individuati nelle organizzazioni di volontariato, nelle ONLUS, nelle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché nelle associazioni e fondazioni riconosciute operanti nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria. La nuova formulazione, dal canto suo, prende in considerazione quali destinatari del beneficio in parola gli enti del terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale. Tale disposizione risulta coerente con il nuovo assetto normativo discendente dalla legge n.106 del 2016, che, da un lato, presenta una nozione di ente del terzo settore onnicomprensiva (qualificando come tale il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi); dall'altro, prevede la riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti del terzo settore, mediante la previsione di un Registro unico nazionale del Terzo settore, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Gli enunciati principi e criteri direttivi



trovano la loro attuazione in un distinto provvedimento attuativo, l'emanando Codice del terzo settore, previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della citata legge n.106 del 2016.

Rimangono inalterati i restanti settori di destinazione del beneficio: il finanziamento della ricerca scientifica e dell'università; il finanziamento della ricerca sanitaria; il sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale; la tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

In ragione della complessità del processo istitutivo del citato Registro unico nazionale del Terzo settore, il comma 2 disciplina la decorrenza delle nuove disposizioni relative agli enti iscritti al medesimo Registro, prevedendo la loro applicabilità dall'anno solare successivo a quello di operatività del Registro. Fino alla predetta data continuerà a trovare applicazione la disciplina di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.P.C.M. del 23 aprile 2010.

L'articolo 4 rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille, nonché per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali. Sotto tale profilo, viene confermato il carattere permanente dell'iscrizione negli elenchi, previsto dall'attuale normativa contenuta nel D.P.C.M. 7 luglio 2016. Difatti, l'originaria provvisorietà dell'istituto aveva reso particolarmente gravosi gli adempimenti a carico dei soggetti interessati a partecipare al riparto del contributo, obbligati, anche in mancanza di variazioni, a ripresentare annualmente la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti per l'ammissione al beneficio. Il citato D.P.C.M. 7 luglio 2016 ha avviato il processo di razionalizzazione e semplificazione della procedura di iscrizione al beneficio, prevedendo che, una volta effettuata, la stessa non debba essere ripetuta ogni anno. Conseguentemente, è disposta la costituzione di un apposito elenco stabile con i nominativi degli enti ammessi al beneficio da aggiornare annualmente con i nuovi iscritti o in presenza di variazioni.

L'articolo 5 introduce una serie di disposizioni in tema di riparto ed erogazione del contributo, per la cui disciplina di dettaglio si fa rinvio allo stesso D.P.C.M. contemplato nel precedente articolo 4. In particolare dovrà essere individuato l'importo minimo erogabile a ciascun ente delle somme risultanti sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti, nonché le modalità di riparto del c.d. inoptato, riguardante le scelte non espresse dai contribuenti. Nella determinazione di tale soglia minima attualmente fissata in € 12,00 (ex art.11, comma 7, del D.P.C.M. 23 aprile 2010) si dovrà tenere conto del principio di economicità dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 della legge n. 241 del 1990. Poiché uno dei motivi di dilatazione dei tempi di erogazione del contributo è



rinvenibile nella mancata o tardiva comunicazione da parte dei beneficiari dei dati occorrenti per l'erogazione delle somme entro il termine biennale di conservazione dei residui previsto dalla vigente normativa in tema di contabilità pubblica, la norma affida al medesimo D.P.C.M. il compito di fissare le modalità per il pagamento del contributo e i termini entro i quali i beneficiari comunicano alle amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate, al fine di consentirne l'erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno. E' inoltre previsto che la mancata o tardiva comunicazione dei dati necessari per il pagamento comporta la decadenza dal beneficio delle somme originariamente attribuite ai soggetti inerti o inadempienti. Dette somme, tranne nell'ipotesi di contenzioso con i beneficiari, andranno ad incrementare, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione al Fondo per il riparto del cinque per mille, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge n.190 del 2014, la dotazione finanziaria del Fondo medesimo per l'anno successivo.

L'articolo 6 contiene una previsione diretta a velocizzare le procedure di erogazione delle risorse. Difatti, la norma non prende in considerazione, ai fini del calcolo del riparto del cinque per mille, delle dichiarazioni dei redditi integrative, consentendo in questo modo alla P.A. un'accelerazione nelle procedure di pagamento, anche tenendo conto dell'impatto estremamente ridotto prodotto dalle dichiarazioni integrative sul complesso delle risorse da erogare. Con il decreto di cui all'articolo 4 sono definite le modalità attuative della disposizione.

L'articolo 7 conferma il divieto di utilizzo delle somme percepite a titolo di 5 per mille per coprire le spese per campagne pubblicitarie finalizzate alla sensibilizzazione sulla destinazione dello stesso contributo, prevedendo, a titolo sanzionatorio, il recupero della quota di contributo utilizzata in violazione di tale divieto. La *ratio* del divieto è da rinvenirsi nella estraneità della campagna di sensibilizzazione, quale attività strumentale, rispetto alle finalità dirette per il cui sostegno il contribuente effettua la scelta del cinque per mille.

L'articolo 8 prevede una serie di obblighi di trasparenza ed informazione, sia per i soggetti beneficiari che per l'amministrazione erogatrice, in coerenza con la valorizzazione dell'*accountability* espressa nella legge delega. In particolare, i soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere ad un duplice obbligo: il primo, nei confronti dell'amministrazione erogatrice, ha ad oggetto la redazione e la trasmissione, entro un anno dalla ricezione delle somme, di un apposito rendiconto, e la trasmissione dello stesso all'amministrazione erogatrice entro i successivi trenta giorni, unitamente alla relazione illustrativa, che descriva la destinazione e l'utilizzo del contributo percepito, secondo canoni di trasparenza, chiarezza e specificità.



Il secondo obbligo, nei confronti della generalità dei consociati, ha ad oggetto la pubblicazione, sul proprio sito web, degli importi percepiti e del relativo rendiconto, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice.

In caso di inadempimento ai predetti obblighi, la norma introduce un sistema sanzionatorio ispirato al principio di gradualità, prevedendo una preventiva diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni e, solo in caso di persistenza dell'indampimento, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, corrispondente al 25% del contributo percepito. La disciplina di dettaglio, comprensiva anche delle modalità di versamento di detta somma all'entrata del bilancio dello Stato, sarà contenuta nel già citato D.P.C.M. previsto all'articolo 4.

Le amministrazioni erogatrici, dal canto loro, hanno l'obbligo di pubblicare, entro 90 giorni dalla erogazione del contributo, sul proprio sito *web* l'elenco dei soggetti destinatari del contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonché il *link* al rendiconto pubblicato sul sito *web* del beneficiario, entro 30 giorni dall'acquisizione degli elementi informativi forniti dal beneficiario in esecuzione degli obblighi di trasparenza sul medesimo gravanti e disciplinati dal comma 2. In presenza di un inadempimento da parte delle pubbliche amministrazioni agli obblighi sopra descritti, trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Tale inadempimento, oltre ad essere presupposto di applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

L'articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 10 reca la norma sull'entrata in vigore del decreto.



Relazione tecnica

Lo schema di decreto legislativo in esame prevede il completamento della riforma strutturale dell'istituto del 5 per mille, la razionalizzazione e la revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio, la semplificazione e l'accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti, nonché l'introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate.

Al riguardo, dal punto di vista strettamente finanziario, si evidenzia che qualsiasi variazione in merito a tale istituto non comporta variazioni sui saldi di finanza pubblica, in quanto non viene modificato lo stanziamento già iscritto in bilancio, previsto dall'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), il quale prevede che per la liquidazione della quota del 5 per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

Lo schema di decreto legislativo non comporta adempimenti e attività aggiuntivi a carico dell'Agenzia delle entrate, che già provvede alla formazione, aggiornamento e pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e degli elenchi annuali degli enti ammessi sulla base delle disposizioni recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2010, n. 131), come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2016, n. 185).

Si fa presente, inoltre, che l'articolo 1, comma 154, della legge n. 190 del 2014, ha già previsto a carico delle Amministrazioni che erogano il contributo del 5 per mille, elencate all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero della salute, Ministero dell'interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri) l'obbligo di pubblicazione sul proprio sito *web* degli elenchi dei soggetti beneficiari con gli importi attribuiti e dei rendiconti predisposti e trasmessi dai medesimi beneficiari, secondo le modalità stabilite, rispettivamente, dagli articoli 11-*bis* e 12-*bis* del citato decreto D.P.C.M. 23 aprile 2010, come integrato dal richiamato D.P.C.M. 7 luglio 2016.

Per quanto riguarda gli adempimenti connessi all'erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione da parte dei beneficiari dei rendiconti e degli importi percepiti, tale attività potrà essere svolta dalle Amministrazioni competenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito



A.

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

18 MAG 2017

[Signature]

Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Titolo: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “DISCIPLINA DELL’ISTITUTO DEL CINQUE PER MILLE DELL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE A NORMA DELL’ARTICOLO 9, COMMA 1, LETTERE C) E D) DELLA LEGGE 6 GIUGNO 2016, N.106”

Indicazione del referente dell’Amministrazione proponente:

D.ssa Bianca Stefania Di Tano – funzionario amministrativo area III del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tel. 06.48161462 - 463

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L’attuale intervento di regolamentazione, predisposto in attuazione della delega conferita al Governo con la legge 6 giugno 2016, n. 106, per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, che prevede tra l’altro, la revisione dell’istituto del cinque per mille, nel rispetto degli specifici principi e criteri di delega contenuti nell’articolo 9, comma 1, lettera c) e d).

Tale articolato prevede il completamento della riforma strutturale dell’istituto del cinque per mille, la razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l’accesso al beneficio, la semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l’erogazione dei contributi spettanti nonché l’introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate, attraverso un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto degli obblighi di pubblicità.

L’istituto del cinque per mille è stato introdotto in via sperimentale per l’esercizio finanziario 2006, è stato confermato di anno in anno fino all’esercizio finanziario 2014 ed è stato reso definitivo a partire dall’esercizio 2015.

Nei primi anni di applicazione, dall’esercizio 2006 fino all’esercizio 2009, il contributo del cinque per mille ha presentato una particolare variabilità dei soggetti destinatari del beneficio che sono stati più volte oggetto di modifica. Sono stati emanati in ciascun anno specifici DPCM per le disposizioni di attuazione.

Dall’esercizio finanziario 2010, i soggetti ammessi al riparto sono rimasti invariati e il contributo è stato riproposto per ciascuna annualità senza modifiche, confermando in ciascun anno sia le disposizioni recate dall’articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 sia quelle contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010.

Attualmente, i soggetti destinatari sono ricompresi nelle seguenti tipologie: enti del volontariato e ONLUS; università e istituti universitari, enti ed istituzioni di ricerca scientifica; enti della ricerca sanitaria; Comuni; associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI.

A tali categorie di soggetti, l’articolo 23 comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha aggiunto, a decorrere dall’anno finanziario 2012, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente,

una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, altresì quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

La legge di Stabilità 2015, all'articolo 1, comma 154, ha introdotto due fondamentali novità: ha reso definitivo il contributo, a decorrere dall'esercizio 2015, e ha rinviato a un apposito decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri (adottato il 7.7.2016), alcuni punti determinanti per la gestione dell'istituto, relativi, in particolare, al sistema di verifica e di pubblicità dell'utilizzo delle risorse erogate e alla uniformità del sistema di rendicontazione. Lo stesso DPCM non ha apportato modifiche alle restanti disposizioni che disciplinano i profili gestionali dell'istituto, recate dal citato DPCM 23 aprile 2010, né all'ambito soggettivo dei beneficiari.

Atteso quanto sopra, il provvedimento in esame risulta in linea e in perfetta coerenza con l'obiettivo del Governo di provvedere al completamento della riforma strutturale tenendo conto di un processo di modifica dell'istituto già iniziato ed in corso di sviluppo.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

La materia su cui incide il presente intervento regolatorio, è attualmente disciplinata dalle seguenti fonti:

- Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, l'articolo 2, commi da 4-novies a 4-quaterdecies, recante "Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori";
- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, articolo 23, comma 46, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";
- Legge 23 dicembre 2014, n.190, articolo 1, comma 154, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)";
- D.P.C.M. 23 aprile 2010, recante le finalità ed i soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille per l'anno finanziario 2010;
- D.P.C.M. 7 luglio 2016, recante "Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190";

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il presente schema di decreto incide sulla seguente normativa primaria vigente:

- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, articoli 46 e 47, in relazione all'applicazione delle sanzioni in esse previste, nel caso di violazione degli obblighi posti a carico dell'amministrazione erogatrice pubblica di pubblicazione, sul proprio sito web, degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo e del link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario.

Incide altresì sulla seguente normativa secondaria:

- decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, articoli 2, commi 7, 8 e 8-bis, con riferimento alla previsione in base alla quale, nella ripartizione delle risorse destinate sulla base delle scelte dei contribuenti, non debba tenersi conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dei richiamati articoli.

Si prevede, inoltre, all'articolo 3, comma 3, che rimanga ferma la destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non vi sono incompatibilità con l'ordinamento costituzionale.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame disciplinano materia di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e).

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli Enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo contiene una rilegificazione di norma delegificata, all'articolo 8, comma 1, laddove detta una disciplina con norma primaria in materia attualmente disciplinata con il d.P.C.M. 7 luglio 2016, articolo 3, comma 1, lettera a), e all'articolo 8, comma 4, laddove detta una disciplina con norma primaria in materia attualmente disciplinata con il d.P.C.M. 7 luglio 2016, articolo 2, comma 1. Non sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Risultano presentati ed essere all'esame del Parlamento progetti di legge che vertono su materia analoga:

- C.4123 - 17^a Legislatura - On. Maria Valentina Vezzali (SCCI-MAIE) e altri - Disposizioni concernenti l'ammissione delle società sportive dilettantistiche al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
27 ottobre 2016: Presentato alla Camera
6 dicembre 2016: Assegnato (non ancora iniziato l'esame);
- S.2139 - 17^a Legislatura - Sen. Franco Panizza (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e altri - Disposizioni in materia di procedure di riparto delle somme relative al cinque per mille
18 novembre 2015: Presentato al Senato
3 febbraio 2016: Assegnato (non ancora iniziato l'esame);

- C.1185 - 17^a Legislatura - On. Giuseppe Brescia (M5S) e altri - Stabilizzazione della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti
11 giugno 2013: Presentato alla Camera
8 luglio 2013: Assegnato (non ancora iniziato l'esame);
- C.382 - 17^a Legislatura - On. Delia Murer (PD) - Norme per la stabilizzazione e la destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
21 marzo 2013: Presentato alla Camera
7 maggio 2013: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia trattata dal provvedimento in esame.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non vi sono indicazioni al riguardo in quanto trattasi di materia demandata a ciascuno Stato membro.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento ha introdotto una nuova definizione normativa all'articolo 3, comma 1, lettera a), rispetto alla definizione di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, ove si fa riferimento alla finalità di "sostegno degli enti di cui all'articolo 1 della legge, iscritti nel Registro previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera m) della medesima legge."

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

È previsto un intervento abrogativo implicito all'articolo 3, comma 2, laddove prevede che le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo abbiano effetto a decorrere dall'anno successivo a quello dell'operatività del Registro. Ne consegue che a partire da quella data non è più applicabile l'articolo 2, comma 4-novies, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40. Non sono previste abrogazioni espresse.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. E' prevista una norma derogatoria all'articolo 5, comma 4, laddove si prevede che le disposizioni dettate al comma 3 del medesimo articolo dello schema di decreto non sono applicabili in caso di contenzioso in corso con i beneficiari.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano aperte deleghe sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

E' prevista l'adozione di decreti attuativi successivi:

- articolo 4: decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Per l'adozione del decreto attuativo è previsto il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame. Tale termine è stato ritenuto congruo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati nella disponibilità dell'Amministrazione proponente, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia dell'entrate.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DEL CINQUE PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE, A NORMA DELL'ARTICOLO 9, COMMA 1, LETTERE C) E D), DELLA LEGGE 6 GIUGNO 2016, N. 106.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante "Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale", che conferisce al Governo la delega ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore;

VISTO in particolare l'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge n. 106 del 2016, recante il criterio di delega relativo al completamento della riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti di cui all'articolo 1 della legge medesima, alla razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio nonché alla semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti;

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge n. 106 del 2016, recante il criterio di delega relativo all'introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse destinate ai beneficiari di cui alla lettera c), individuando un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi di pubblicità, fermo restando quanto previsto dall'art.4, comma 1, lettera g) della medesima legge;

VISTO l'articolo 2, commi da 4- *novies* a 4-*quaterdecies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante "Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di



contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.73;

VISTO l'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 4-*duodecies* del decreto-legge n. 40 del 2010, recante le finalità ed i soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, recante “Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2017;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo



ART. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) “legge”: la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;
- b) “beneficiario”: l’ente destinatario del contributo;
- c) “amministrazione erogatrice”: l’amministrazione competente al pagamento del contributo a favore del beneficiario;
- d) “Registro”: il Registro unico nazionale degli enti del terzo settore, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera m), della legge delega.

ART. 2

(Oggetto)

1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all’articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge, detta norme per il completamento della riforma strutturale dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione e revisione organica del contributo, e ne disciplina la destinazione in base alle scelte espresse dai contribuenti.

ART. 3

(Destinazione del cinque per mille)

1. Per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta precedente, una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

- a) sostegno degli enti di cui all’articolo 1 della legge, iscritti nel Registro previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera m), della medesima legge;
- b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;



- c) finanziamento della ricerca sanitaria;
- d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), hanno effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro; fino a tale anno la quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche continua ad essere destinata al sostegno degli enti di cui all'articolo 2, comma 4-*novies*, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

3. Resta ferma la destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

ART. 4

(Modalità di accreditamento)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché le modalità e i termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.



ART. 5

(Riparto ed erogazione del contributo)

1. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4 sono fissati i criteri di riparto della quota del cinque per mille, stabilendo l'importo minimo erogabile a ciascun ente delle somme risultanti sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti e sono definite le modalità di riparto delle scelte non espresse dai contribuenti.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti, altresì, le modalità per il pagamento del contributo e i termini entro i quali i beneficiari comunicano alle amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate al fine di consentirne l'erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno.
3. I beneficiari che non forniscono all'amministrazione erogatrice i dati necessari per il pagamento, entro il termine stabilito ai sensi del comma 2, perdono il diritto a percepire il contributo per l'esercizio di riferimento e le somme loro assegnate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione al Fondo corrispondente a quota parte dell'importo del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n.190.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano in caso di contenzioso con i beneficiari.

ART. 6

(Accelerazione delle procedure di riparto)

1. Al fine di accelerare le procedure per l'erogazione del cinque per mille, nella ripartizione delle risorse destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.



2. Con il decreto di cui all'articolo 4 sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al comma 1.

ART. 7

(Spese di pubblicità per campagne di sensibilizzazione)

1. I beneficiari del contributo del cinque per mille non possono utilizzare le somme a tale titolo percepite per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille, a pena di recupero del contributo utilizzato in violazione del divieto di cui al presente comma.

ART. 8

(Trasparenza della destinazione delle somme derivanti dal cinque per mille)

1. I beneficiari del riparto del contributo hanno l'obbligo di redigere un apposito rendiconto, entro un anno dalla ricezione delle somme, e trasmetterlo all'amministrazione erogatrice entro i successivi trenta giorni, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risultino in modo chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite.

2. Gli stessi beneficiari hanno, altresì, l'obbligo di pubblicare sul proprio sito *web*, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, gli importi percepiti ed il rendiconto di cui al comma 1, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni.

3. Nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui al comma 2, l'amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di 30 giorni ed in caso di inerzia provvede all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito, i cui proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modalità definite nel decreto di cui all'articolo 4.

4. Ciascuna amministrazione erogatrice pubblica, entro 90 giorni dalla erogazione del contributo, sul proprio sito *web*, gli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonché il *link* al rendiconto



pubblicato sul sito *web* del beneficiario provvedendovi entro 30 giorni dall'acquisizione degli elementi informativi di cui al comma 2.

5. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui al comma 4, a carico di ciascuna amministrazione erogatrice si applicano le sanzioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

ART. 9

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

